



Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

O G G E T T O :

APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO INTERAZIENDALE PER LA DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA LEGALE DIRETTA AZIENDALE E DEL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI E PERITALI AI DIPENDENTI.

IL DIRETTORE GENERALE

nominato con Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2016, n. 31-3182

Premesso che:

- secondo quanto disposto dall'art. 25 CCNL 08.06.2000 dirigenza medico – veterinaria, dall'art. 25 CCNL 08.06.2000 dirigenza sanitaria professionale tecnico amministrativa e dall'art. 26 CCNL integrativo comparto sanità del 20.09.2001, *“l'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il lavoratore da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso”;*

- le sopra citate disposizioni contrattuali statuiscono ancora che: *“qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico del lavoratore. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Amministrazione procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse. L'Azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda per la sua difesa”;*

Visto che le norme sopra citate, al pari di altre dell'ordinamento che consentono con varie modalità l'assunzione delle spese legali da parte degli Enti Pubblici, rappresentano l'espressione di un principio più generale e fondamentale dell'ordinamento, più volte riconosciuto dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato n. 1190/2013; Cassazione Civile – Sez. Lav. – n. 4978/2014; Cassazione Civile – Sez. I – n. 5264/2015; TAR Abruzzo – Pescara - Sez. I – n. 482/2015), secondo il quale le conseguenze economiche dei comportamenti adottati da chi agisce per curare un interesse altrui devono essere poste a carico del titolare dell'interesse medesimo;

Posto che perfino la giurisprudenza (ex plurimis, Consiglio di Stato – Sez. V – n. 552/2007), dopo aver sottolineato che l'Ente Pubblico ha un rilevante diritto alla realizzazione della migliore difesa (dovendo assumere un ruolo attivo e non di semplice “ufficiale pagatore”), ha auspicato l'introduzione di specifiche disposizioni regolamentari per disciplinare gli ambiti di applicazione e le

procedure dell'assistenza legale aziendale e per il rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti pubblici;

Tenuto conto della regolamentazione della materia in esame che questa Amministrazione ha approvato con la determinazione n. 415 del 05 marzo 2008 "*Regolamentazione fornitura del servizio di tutela legale e peritale ai dipendenti dell'Azienda CN2*", modificata con successivi provvedimenti n. 686/2010 e n. 502/2013;

Visto che tra gli obiettivi di "*budget*" per l'anno 2017 assegnati al Servizio Legale, istituito a livello interaziendale, è stato incluso anche quello di uniformare le procedure per l'ammissione all'assistenza legale diretta e per il riconoscimento del rimborso delle spese legali dei dipendenti attualmente esistenti presso questa Amministrazione e presso l'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo e l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo;

Preso atto che con provvedimento n. 360 del 20.10.2017 l'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo ha approvato il nuovo Regolamento Interaziendale per la disciplina dell'assistenza legale diretta aziendale e del rimborso delle spese legali e peritali ai dipendenti, redatto dalla Struttura Complessa Servizio Legale Interaziendale, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, sotto la voce sub A), compresi i moduli acclusi sotto le voci sub B), sub C) e sub D);

Accertato che detto Regolamento, insieme ai moduli inseriti, disciplina i casi e le modalità con cui possono essere assunte o rimborsate dall' Azienda Sanitaria Locale CN2, dall'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo e dall'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, le spese legali e peritali dei dipendenti che, in ragione del loro mandato o incarico o per compiti istituzionali legittimamente loro demandati dall'Amministrazione di appartenenza, devono sostenere per difendersi in procedimenti giudiziari o nelle relative fasi istruttorie, per fatti o atti a loro imputabili direttamente connessi ad attività dai medesimi prestate a favore o nell'interesse dell'Azienda da cui dipendono;

Ritenuto necessario approvare il nuovo "*Regolamento interaziendale per la disciplina dell'assistenza legale diretta aziendale e del rimborso delle spese legali e peritali ai dipendenti*" predisposto dalla Struttura Complessa Servizio Legale Interaziendale allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, sotto la voce sub A), compresi i moduli acclusi sotto le voci sub B), sub C) e sub D);

Su conforme proposta del Responsabile della S.C. Servizio Legale Interaziendale Piero Giuseppe REINAUDO che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato;

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario (ex art. 3, comma 1-quinquies, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.);

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni sopra indicate, il "*Nuovo Regolamento Interaziendale per la disciplina dell'assistenza legale diretta aziendale e del rimborso delle spese legali e peritali ai dipendenti*", redatto dalla Struttura Complessa Servizio Legale Interaziendale, e già approvato dall'Asl CN1 con provvedimento n. 360 del 20.10.2017, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A", compresi i moduli allegati sotto le lettere "B", "C" e "D";
- di dare atto che il "*Nuovo Regolamento Interaziendale per la disciplina dell'assistenza legale diretta aziendale e del rimborso delle spese legali e peritali ai dipendenti*" annulla e sostituisce con decorrenza dalla data della sua approvazione il Regolamento precedentemente in vigore approvato con determinazione n. 415 del 05 marzo 2008 e modificato con successivi provvedimenti n. 686/2010 e n. 502/2013;

- di dare atto che le disposizioni contenute nel Regolamento di cui sopra avranno efficacia per l'ASLCN2 a far data dalla sua approvazione;
- di affidare alla S.S. Servizio legale il compito di provvedere alla sua pubblicazione sul sito Internet istituzionale dell'Azienda;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è REINAUDO Piero Giuseppe Direttore S.C. Servizio Legale Interaziendale ASLCN1 ASLCN2 A.S.O. S.Croce e Carle di Cuneo;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
Danilo BONO

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Gianfranco CASSISSA

IL DIRETTORE SANITARIO
Giovanni MESSORI IOLI

Sottoscrizione per proposta

IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO LEGALE
INTERAZIENDALE ASLCN1 ASLCN2 ASO S.
CROCE E CARLE
Piero Giuseppe REINAUDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge

Archivio I.2.01.01

Allegati:

A) NUOVO REGOLAMENTO INTERAZIENDALE PER LA DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA LEGALE DIRETTA AZIENDALE E DEL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI E PERITALI AI DIPENDENTI.

B) MODULO ADESIONE ALLA NOMINA LEGALE AZIENDALE

C) MODULO COMUNICAZIONE NOMINA AVVOCATO DI FIDUCIA

D)MODULO RICHIESTA RIMBORSO SPESE LEGALI E/O PERITALI

Avverso i provvedimenti dell'ASL l'interessato può proporre:

RICORSO AL T.A.R.

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Tale ricorso deve essere presentato

- *nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016)*
- *nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza*

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch'esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti.

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza.

RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo.

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell'azione previsto dal Codice Civile.